

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/992 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 per quanto riguarda la soppressione dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio del «primo arrivato, primo servito».
- (2) Il regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha abrogato i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia.
- (3) Le regole per la gestione dei contingenti quantitativi stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione ⁽³⁾ sono diventate obsolete per quanto riguarda i prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale regolamento di esecuzione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/936,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148, la tabella relativa alla Repubblica di Bielorussia è soppressa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 160 del 25.6.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 32).